

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia)

### 3° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 1976

Presidenza del Presidente VIVIANI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

« Integrazioni dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 314, riguardante la riscossione dei diritti di cancelleria presso gli uffici giudiziari » (93) (D'iniziativa dei senatori Pazienza ed altri)

« Modificazioni alle norme sui diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie » (135)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 11, 13, 14 e *passim*  
BAUSI (DC) . . . . . 21  
BOLDRINI Cleto (PCI), relatore alla Commissione . . . . . 16, 17, 20 e *passim*  
PAZIENZA (MSI-DN) . . . . . 13, 14, 15 e *passim*  
PETRELLA (PCI) . . . . . 18, 24  
RIZZO (DC) . . . . . 17, 23  
SPERANZA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . . . . . 12, 14, 15 e *passim*

La seduta ha inizio alle ore 10,50.

G U A R I N O , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

##### IN SEDE DELIBERANTE

« Integrazioni dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 314, riguardante la riscossione dei diritti di cancelleria presso gli uffici giudiziari » (93), d'iniziativa dei senatori Pazienza ed altri;

« Modificazioni alle norme sui diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie » (135)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Integrazioni dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 314, riguardante la

2<sup>a</sup> COMMISSIONE3<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (21 ottobre 1976)

riscossione dei diritti di cancelleria presso gli uffici giudiziari », d'iniziativa dei senatori Pazienza, Nencioni, Abbadessa e La Russa, e « Modificazioni alle norme sui diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nel corso della prima seduta la discussione generale dei disegni di legge in titolo è stata portata avanti in modo molto approfondito; senonchè, ad un certo punto, la Commissione è stata costretta ad interromperla in quanto, in seguito ad un rilievo avanzato dal senatore Pazienza che ha fatto notare come, in sostanza, gli aumenti proposti fossero eccessivamente pesanti (addirittura del 500 per cento), si è reso necessario chiedere al riguardo maggiori delucidazioni all'onorevole rappresentante del Governo, al quale pertanto do la parola perchè dia agli onorevoli colleghi le spiegazioni richieste.

**S P E R A N Z A**, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Debbo innanzi tutto chiarire che il disegno di legge n. 135, d'iniziativa governativa, risponde strettamente all'esigenza della copertura dell'onere finanziario previsto per l'aumento dell'organico della carriera di concetto del Ministero della giustizia. L'importo di questo provvedimento dovrebbe essere pertanto di 7 miliardi e 400 milioni, quanto è necessario appunto per coprire le spese derivanti dalla nota legge Bianco. Faccio peraltro osservare che la situazione che si intende modificare con tale disegno di legge è apparsa estremamente utile al Tesoro perchè ha fornito un gettito di alcuni miliardi superiore alle occorrenze; perciò il disegno di legge viene a portare l'introito entro i limiti strettamente richiesti dalla necessità di far fronte alle esigenze di personale di concetto. L'aumento di cui trattasi non è stato tale da andare oltre queste esigenze: si è cercato infatti di compensare incrementi, che si sono ritenuti opportuni, con diminuzioni che si sono ritenute parimenti opportune.

Ora, dagli accertamenti da me fatti risulta che non c'è alcuna voce aumentata, come ha rilevato il senatore Pazienza, del 500 per

cento; l'aumento infatti in media è del 150 per cento.

Non si dovrebbero inoltre verificare — e rispondo con questo al senatore Bausi — gli inconvenienti della precedente legge, soprattutto per quanto riguarda i diritti gradualità. Quanto alla situazione del personale, al quale questi maggiori introiti dovrebbero essere destinati, la Direzione dell'organizzazione giudiziaria ha già provveduto ad assegnare ai vari uffici giudiziari 1.600 posti, mentre è in corso la ripartizione dei restanti. Circa le assunzioni, posso dire che per gli idonei si stanno perfezionando le pratiche relative e si stanno per bandire i concorsi per le riserve di legge. In pratica, soltanto per 900 persone occorrerà attendere ancora qualche tempo; circa 900 infatti sono coloro che dovranno partecipare al concorso interno. Come gli onorevoli senatori sanno, la legge è alquanto complessa e prevede che il numero complessivo dei posti portati in aumento sia ripartito fra gli idonei dei concorsi già espletati e i coadiutori dattilografi risultati comunque idonei in detti concorsi con le riserve previste dalle leggi in vigore per gli appartenenti alla carriera esecutiva. Purtroppo — ripeto — le procedure relative non possono essere brevissime; siamo già comunque abbastanza avanti sotto questo profilo.

Circa le osservazioni che sono state fatte dalla Commissione finanze e tesoro, si fa rilevare che, pur non riferendosi strettamente le voci per le quali si richiede l'aumento da parte di tale Commissione all'attività processuale, si tratta comunque di una attività quanto meno collaterale, soprattutto per quanto riguarda la voce di cui al numero 5. Tuttavia, questo incremento porterebbe una maggiore somma che sarebbe superflua rispetto ai fini che la legge si propone. Nel caso peraltro che i suggerimenti della Commissione finanze e tesoro venissero ritenuti vincolanti, si potrebbero apportare alcuni aumenti secondo una proposta che io mi permetterei di fare qualora questa Commissione ritenesse appunto opportuno venire incontro a quelle richieste. Per quanto ci riguarda, non saremmo comunque dell'opinione che vi sia una giustificazione valida; a

nostro avviso, si potrebbero mantenere quelle voci nella misura che è stata prevista e che, come ho detto, comporta in media un aumento del 150 per cento, sufficiente a reperire i 7 miliardi necessari oltre ai 7 miliardi già acquisiti precedentemente.

In questo senso, quindi, io mi permetto di insistere per l'approvazione del disegno di legge, così come è stato predisposto: resto comunque a disposizione degli onorevoli commissari per ulteriori informative.

Per quanto concerne infine la ripartizione dei proventi, debbo dire che la conoscenza dell'apporto delle singole voci non è cosa agevole, giacchè — come loro sanno — non è il Ministero della giustizia che li amministra; le ricerche relative pertanto dovrebbero effettuarsi presso altro Ministero, il che evidentemente comporterebbe una procedura assai complessa. Nell'insieme, comunque, l'importo degli aumenti è stato calcolato — ripeto — nella misura occorrente per far fronte alle nuove assunzioni, senza modificare il precedente equilibrio (precedente alla legge Bianco, per intenderci) che, credo, si può ritenere in linea di massima accettabile.

**PRESIDENTE.** Giunti a questo punto, informo gli onorevoli colleghi che la 5ª Commissione, sul disegno di legge n. 93 d'iniziativa del senatore Pazienza, ha espresso il seguente parere: « La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, ha deliberato di esprimere parere favorevole a condizione che l'esame da parte della Commissione di merito confermi che le integrazioni dell'articolo 2 della legge n. 314 del 1976 che vengono proposte assicurino all'erario un introito annuo non inferiore ai 7 miliardi e 400 milioni occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 314 ». Sul disegno di legge n. 135, d'iniziativa governativa, la stessa Commissione si è invece espressa come segue: « La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza ».

Il parere della 6ª Commissione, su entrambi i disegni di legge è il seguente: « La Com-

missione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 135 e considerato per connessione anche il disegno di legge n. 93, ha deliberato di esprimere parere favorevole sul primo provvedimento a condizione che vengano aumentati i diritti di cui ai nn. 5, 9, 10, 11 e 12 della tabella, portandoli almeno rispettivamente a lire 1.000, 2.000, 1.500, 1.500 e 10.000 ».

**P A Z I E N Z A.** Debbo rilevare che, per la verità, i chiarimenti che la Commissione desiderava dal Governo non sono stati dati. L'onorevole rappresentante del Governo ha detto infatti che è cosa estremamente difficile — ed io gli credo — esaminare le singole voci della tabella per sapere che gettito dia-no singolarmente, ed ha affermato anche che nessuna voce, secondo gli esperti del Ministero della giustizia, subirebbe un aumento del 500 per cento con l'approvazione eventuale del disegno di legge governativo. Al riguardo mi permetto di osservare che non c'è alcun bisogno di esperti per rendersi conto di come tale affermazione sia inesatta: basta infatti osservare la tabella per vedere alcune voci che da lire 20 vengono portate a lire 100 ed altre che da lire 100 vengono portate a lire 500. Il mio rilievo, in sostanza, è la semplice traduzione matematica di queste cifre, che non soltanto ciascuno di noi, ma addirittura i nostri figli in tenera età, con pochi anni di corso scolastico sulle spalle, sarebbero in grado di fare. Ora, la risposta dell'onorevole Sottosegretario di Stato mi fa pensare che l'esperto del Ministero della giustizia non abbia letto il quesito (è da respingere infatti l'ipotesi che l'abbia letto ed abbia dato una risposta siffatta) oppure che trincerandosi dietro criteri di globalità — questo mi è sembrato emergere dall'esposizione del sottosegretario Speranza — si voglia in sostanza sostenere una tesi che è di gradimento notevole del Tesoro. Ella, infatti, onorevole Speranza, nel corso del suo intervento ha affermato che il Ministro del tesoro ha trovato estremamente gradevole la misura introdotta dalla sciagurata legge del 10 maggio 1976; e non metto in dubbio che il Tesoro l'abbia tro-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE3<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (21 ottobre 1976)

vata estremamente gradevole, ove si consideri che comincia ad incassare fin da oggi queste somme di fronte all'attuale assenza di qualsiasi onere in quanto ancora non sono stati banditi i concorsi relativi, in quanto nemmeno una unità è entrata in ruolo ed in quanto è prevedibile che tale ingresso non avvenga prima del gennaio 1978.

**S P E R A N Z A**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Per quanto riguarda i concorsi può darsi che la previsione che il senatore Pazienza fa sia fondata: ma — ripeto — questo non può dirsi per gli idonei.

**P A Z I E N Z A**. Questo Stato, il quale introduce surrettiziamente una imposta, ricorrendo al concetto — che noi respingiamo — dell'imposta i cui proventi abbiano già in anticipo una specifica destinazione, è lo stesso Stato che, per spendere 7 miliardi all'anno, se tutto va bene, nel 1978, comincia ad incassarne fin da oggi addirittura di più. Ed è chiaro quindi che il Ministro del tesoro debba esprimere gradimento per questa normativa; non la trova invece gradevole il cittadino.

**S P E R A N Z A**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei farle presente, senatore Pazienza, che il Tesoro, nella situazione economica in cui ci troviamo, riteneva estremamente interessante la precedente normativa perchè la nuova comporta un introito minore di alcuni miliardi all'anno.

**P A Z I E N Z A**. Mi era sembrato di afferrare nel suo intervento, onorevole Sottosegretario, il gradimento del Governo per una situazione anomala.

Il disegno di legge è destinato alla copertura delle spese necessarie per l'ampliamento dell'organico della carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia. Il personale non è stato però ancora assunto e, nonostante ciò, l'introito è superiore ai 7.400 milioni che si prevedevano necessari, come risulta anche dalla relazione che accompa-

gna il provvedimento in esame. La Commissione le aveva chiesto ripetutamente di avere una distinta perchè la misura che lei ci propone dovremmo accettarla a scatola chiusa. Ebbene, io la respingo per la maniera in cui ci viene proposta. Il Sottosegretario corrobora le sue affermazioni con esempi inesatti; sostiene che nessuna voce subisca un aumento del 500 per cento. Mi sembra sia estremamente facile fare i calcoli.

**P R E S I D E N T E**. Mi pare che il sottosegretario Speranza, come il senatore Pazienza ha sottolineato, parlasse della globalità.

**P A Z I E N Z A**. Il concetto della globalità era accennato in maniera incisiva. È stato però anche affermato, emergerà del resto dalla lettura del resoconto, che nessuna voce subirà l'aumento del 500 per cento.

**S P E R A N Z A**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Occorre fare riferimento alla legge 14 marzo 1968, n. 156; non vi è pertanto nessun aumento del 500 per cento.

**P R E S I D E N T E**. Il senatore Pazienza si riferisce alla tabella del 1958.

**S P E R A N Z A**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. È necessario un incremento di altri sette miliardi; pertanto abbiamo dovuto, tenuto conto della diminuzione di alcuni proventi, apportare gli aumenti percentuali richiesti.

**P A Z I E N Z A**. Sulle percentuali, onorevole Sottosegretario, lei può avere ragione: purtroppo la mia documentazione non era completa.

L'attuale normativa, che si intende riformare con i disegni di legge presentati, ha provocato nella prassi, in seguito all'aumento di lire 200 di tutti i diritti di cancelleria, conseguenze mostruose che riteniamo opportuno rettificare. Quella che non mi convince e innanzitutto, onorevoli colleghi, la graduazione degli inasprimenti per quanto

2ª COMMISSIONE

3º RESOCONTO STEN. (21 ottobre 1976)

riguarda i diritti fissi che ricorrono una sola volta nel processo e quelli che si hanno attraverso somme di varie unità in un'unica soluzione: mi sto riferendo alle copie. Il disegno di legge che ho proposto si ripromette soprattutto, se non esclusivamente, di impedire un'anomala interpretazione della normativa attuale. Ritenevo, infatti, che si intendesse semplicemente gravare una copia di un atto di dieci o cinquanta pagine di 200 lire in più; gli uffici invece hanno dato un'interpretazione che oggi vogliamo correggere.

Manterrò il disegno di legge come ho dichiarato nella seduta precedente; non ho nessuna difficoltà a ritenerlo conglobato in quello governativo purchè si raggiungano risultati concreti. Ciò potrebbe avvenire con due correttivi: si potrebbe innanzitutto posticipare l'entrata in vigore delle tariffe al momento effettivo della spesa.

*S P E R A N Z A*, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Rimarrebbe in vigore la normativa precedente.

*P A Z I E N Z A*. Se si sostituisce l'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 314, automaticamente si abroga la suddetta normativa per quanto riguarda le tariffe.

*S P E R A N Z A*, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Fino all'entrata in vigore di questo provvedimento verrebbero applicate delle disposizioni che intendiamo superare.

*P A Z I E N Z A*. Si potrebbe approvare l'aumento delle tariffe come ci è stato proposto dal Governo (salvo alcuni importanti aggiustamenti che vedremo in seguito) e poi stabilire la loro entrata in vigore dal gennaio del 1978, ferme restando le disposizioni del 1958 con le successive modificazioni del 1968. In tal modo si ripristina un certo equilibrio tra la spesa e l'entrata e si è in perfetto accordo con i pareri delle Commissioni bilancio e finanze.

Inoltre, ritengo opportuno ritoccare le voci previste dai nn. 13 e 14. Credo non siano necessari gli inasprimenti suggeriti dalla Commissione finanze; si possono infatti ac-

cettare gli aumenti proposti dal Governo, tranne quelli attinenti ai diritti di copia. Per quanto riguarda questi ultimi, non mi sembra giusto passare dalle 100 alle 250 lire, dalle 40 alle 100 lire; pertanto occorre, almeno per le pagine successive alla prima, ridurre congruamente le voci tariffarie proposte dall'Esecutivo.

Avevo degli estremi inesatti, mi mancava una legge; mi sembrava pertanto sproporzionata una proposta che arrivasse al 500 per cento. Si è potuto però chiarire che si trattava in realtà del 150 per cento, ma non è stata dimostrata la incidenza degli aumenti sulle singole voci tariffarie.

*S P E R A N Z A*, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Potrei dimostrarlo mediante il raffronto con i dati precedenti; in questa materia non si può però mai avere la certezza.

*P A Z I E N Z A*. Pur accettando l'affermazione attinente all'aumento del 150 per cento, è necessario raggiungere un accordo. Proporrei di realizzarlo su queste due direttive: innanzitutto occorrerebbe posticipare gli effetti degli inasprimenti di un anno o due per ragioni di equità. Non è infatti possibile percepire un'imposta destinata ad un determinato fine quando non si affronta ancora la spesa.

Potremmo poi considerare addirittura uno stravolgimento delle tariffe accettare il suggerimento della Commissione finanze ed arrivare a piccoli aumenti delle voci fisse. Dobbiamo però soffermarci sui diritti di copia ed escludere che il cittadino debba pagare decine di migliaia di lire. La copia di un processo penale può costare oggi un milione; è assurdo! Con il disegno di legge governativo da un milione si passerebbe a 500.000 lire. Oggi vengono richieste 200 lire di addizionale oltre alle 40 lire di base; con il provvedimento governativo invece si passa dalle 40 di base alle 100 lire per ogni pagina successiva. Vi è senz'altro una riduzione ma, a mio avviso, è ancora troppo modesta.

Molte persone stanno attendendo questo provvedimento; mi auguro, pertanto, che si

2ª COMMISSIONE

3º RESOCONTO STEN. (21 ottobre 1976)

arrivi nella seduta odierna ad un rapido varo del disegno di legge in modo da eliminare le iniquità esistenti.

**PRESIDENTE.** Il senatore Pazienza può presentare, se lo ritiene opportuno, un emendamento per quanto riguarda l'entrata in vigore della nuova tassazione. Vorrei però far notare che questa proposta di modifica come le altre richiedono il parere della 5ª Commissione.

Quindi noi potremmo adesso esaurire la discussione generale ed inviare gli emendamenti proposti all'esame della 5ª Commissione. In tal modo, nella prossima seduta — purtroppo non prima — sarà possibile esaurire l'esame del disegno di legge. Sarebbe quindi bene che i colleghi presentassero tutti gli emendamenti nella seduta odierna.

**BOLDRINI CLETO**, *relatore alla Commissione.* Prendo la parola non per chiudere la discussione generale ma per integrare alcuni elementi d'indagine che dobbiamo necessariamente affrontare. Mi pare che la risposta del Governo al quesito riguardante l'ammontare del gettito proprio dello Stato nell'aumento dei diritti di cancelleria affrontasse la questione centrale delle norme in esame, tendendo esse alla modificazione dei finanziamenti recati dalla cosiddetta « legge Bianco », approvata nella scorsa legislatura. Mi pare, tuttavia, che si rischia di mantenere lo stesso equivoco che caratterizzava tale legge, anche se in essa vi era, secondo la mia sommissa interpretazione, un gettito esclusivo e proprio dello Stato attraverso l'introito dell'aumento di 200 lire, in maniera fissa, sui diritti e non sembravano essere consentite interpretazioni diverse, quali quelle che sono state date e attuate dal Ministero di grazia e giustizia sull'applicazione dell'aumento.

Noi, infatti, nell'approvare la suddetta legge avevamo previsto un diritto fisso di 200 lire, ma come gettito, appunto, dello Stato non soggetto alle ripartizioni previste dall'articolo 13 già citato; tant'è che tale gettito doveva essere necessariamente amministrato dal Ministero del tesoro. E qui andiamo

alla radice della questione. Il disegno di legge n. 135 stabilisce, nel suo articolo unico, che all'onere finanziario per la legge 10 maggio 1976, n. 314, previsto in lire 7.400 milioni, « si provvederà con il maggior gettito dei diritti di cancelleria e segreteria giudiziarie derivanti dall'allegata tabella che modifica i diritti di cui alla legge 17 febbraio 1958, numero 59, e successive modificazioni ». In tal modo si afferma già qualcosa che nel sistema giuridico italiano non quadra più, poichè, se non vado errato, secondo la legge richiamata, questo gettito non apparteneva totalmente allo Stato. Si tratta infatti di un gettito delle cancellerie giudiziarie ripartito come segue: quanto a un terzo, tra i funzionari di cancelleria e segreteria che, nella ripartizione bimestrale dei due terzi dei proventi, abbiano percepito una somma inferiore alle lire 30.000, nella misura in cui il gettito consenta l'estensione a tutto il distretto; quanto ad un altro terzo, al Ministero di grazia e giustizia, per sopperire ai bisogni straordinari dei tribunali e delle preture; quanto all'ultimo terzo, esso va versato allo Stato, come gettito a parte.

**SPERANZA**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Ma il maggior gettito è destinato esclusivamente alle maggiori spese di personale.

**BOLDRINI CLETO**, *relatore alla Commissione.* L'improprietà deriva dal fatto che questo gettito non è gettito tributario, non è amministrato dal Tesoro. L'osservazione del collega Pazienza può essere fatta propria da tutta la Commissione. Bisogna sapere con esattezza, dunque, a quanto ammonterebbe il gettito globale per sapere di che entità è il prelievo: noi andiamo infatti ad incidere in modo pesante, in un momento difficile come l'attuale, su un costo dell'Amministrazione giudiziaria, tanto è vero che ci accingiamo a modificare le norme sottoposti. Ed allora dobbiamo fare attenzione, perchè non possiamo istituire tributi surrettizi amministrati da casse improprie. Chi amministra, innanzi tutto, le somme in questione?

2<sup>a</sup> COMMISSIONE3<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (21 ottobre 1976)

S P E R A N Z A , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Tesoro. È stata apportata una modifica.

B O L D R I N I C L E T O , *relatore alla Commissione*. In ogni caso bisogna chiarire che il maggior gettito derivante dall'aumento dei diritti spetta esclusivamente allo Stato

Chiarito questo punto mi sembra si possa procedere rapidamente. Infatti in tal modo si risolverebbe forse anche la problematica sollevata dall'intervento del senatore Pazienza.

R I Z Z O . Vorrei rilevare che con la legge 10 maggio 1976, n. 314, fu previsto un aumento indiscriminato, nella misura di lire 200, per tutte le singole voci attinenti ai diritti di cancelleria, però con la specificazione che tali diritti erano quelli di cui alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, e successive modificazioni. Da ciò si deve dedurre che l'aumento veniva sostanzialmente apportato alla tabella dei diritti allegata alla legge 14 maggio 1968, n. 157, che in definitiva è quella tuttora vigente.

Ora con il disegno di legge presentato dal Governo che cosa si intende, sostanzialmente, fare? Si intende eliminare la situazione di grave disparità venutasi a creare con l'aumento indiscriminato di lire 200, non tanto per le diverse voci della tabella, fino al n. 13, che in definitiva riguardano diritti da pagare una sola volta, quanto per le voci attinenti al numero 13 stesso, nonché al n. 14, cioè per i diritti di copia; nel senso che la norma viene interpretata come un'aumento di lire 200 per ogni singolo diritto, sia per la prima pagina che per le successive. Quindi, per fare un esempio, una copia richiesta con certificazione di conformità, che si pagava in ragione di 100 lire per la prima pagina e 40 per le successive, verrebbe a costare rispettivamente 300 e 240 lire, con un aumento di ben 15 volte.

Sostanzialmente, dunque, con la nuova tabella, si cerca di correggere — a mio avviso in maniera equa — anche in relazione alle finalità che il Governo si propone e che derivano dalla legge relativa all'assunzione dei

coadiutori giudiziari — questa sperequazione notevole, che ha provocato le giuste rimozioni non solo della classe forense, ma anche dei cittadini che devono accedere alla giustizia. L'aumento previsto è del 150 per cento per quanto riguarda i diritti di copia con certificazione di conformità, mentre si limita al 100 per cento sulla base delle tabelle che sto consultando, per quanto riguarda le cosiddette copie informi, cioè rilasciate senza diritto di conformità.

Ora faccio mia l'osservazione del relatore circa la necessità di conoscere con esattezza quello che è il gettito. Ma poichè sembra che tale gettito sia stato calcolato in modo presunto, dato che non possiamo avere certezze in materia, in 7 miliardi, sulla base degli introiti degli anni 1973-74-75, penso che non abbiamo motivo di dubitare che tale possa essere il presumibile gettito derivante dall'aumento delle tariffe in questione.

Mi permetto di osservare ancora che un tempo i diritti di cancelleria venivano ripartiti secondo il sistema illustrato dal relatore; senonchè, successivamente, è intervenuta una legge che ha attribuito tutta l'entrata al Tesoro, per cui i cancellieri hanno ottenuto solo una percentuale dei diritti già percepiti nell'ambito giudiziario. Cioè tutto viene versato in conto Tesoro — così mi sembra si dica tecnicamente — per poi destinarne una parte, sotto forma non di diritti di cancelleria ma di indennità, ai diversi cancellieri.

Ora poichè, ripeto, sembra che col disegno di legge presentato dal Governo si soddisfi l'esigenza primaria di cui all'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 314, e poichè si elimina la situazione anormale che si era venuta a creare con l'aumento indiscriminato di lire 200 su tutte le voci riportate dalla tabella, penso si possa procedere all'approvazione del disegno di legge così come è stato formulato da parte del Governo; e ritengo anche che in esso possa considerarsi assorbito il disegno di legge n. 93; salvo, naturalmente, esaminare gli emendamenti che verranno proposti.

B O L D R I N I C L E T O , *relatore alla Commissione*. Poichè l'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 314, si rifà all'arti-

2ª COMMISSIONE

3º RESOCONTO STEN. (21 ottobre 1976)

colo 4 della legge 17 febbraio 1958, n. 59, e successive modificazioni, riterrei opportuno dare lettura di tale articolo, per maggiore chiarezza:

« Il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, modificato con l'articolo 3 della legge 9 aprile 1953, n. 226, è sostituito dal seguente:

" I funzionari di cancelleria e segreteria che nella ripartizione bimestrale dei due terzi dei proventi hanno percepito la somma di lire 30.000, non possono partecipare alla ripartizione del terzo dei proventi. Coloro che hanno percepito una somma inferiore vi partecipano fino alla concorrenza di lire 30.000.

La somma non assegnata nella ripartizione del terzo va in aumento di quella da ripartire fra gli altri funzionari del distretto, fino alla concorrenza di lire 30.000 in conformità alle disposizioni del precedente comma.

La somma eventualmente residua e l'avanzo di cui al comma secondo dell'articolo 12 sono ripartiti per un terzo in quote uguali fra tutti i funzionari del distretto, compresi quelli che hanno percepito la quota di lire 30.000; un terzo è tenuto a disposizione del Ministero di grazia e giustizia per sopperire ai bisogni straordinari dei tribunali e delle preture e, inoltre, nel caso di capienza, degli altri uffici giudiziari, esclusi gli uffici di conciliazione, anche non facenti parte del distretto giudiziario da cui le somme provengono; e il restante terzo è versato allo Stato, dedotte le somme corrisposte a norma dell'articolo seguente " ».

Si tratta pertanto di un terzo da cui vanno decurtate altre somme. Oltre tutti questi prelevamenti, vi sono ulteriori somme da versare alle Casse mutue dei cancellieri. Ora, la legge 14 maggio 1968, n. 157, non modifica l'articolo 4 che ho testè in parte letto, ma soltanto la tabella allegata; pertanto, con il disegno di legge governativo noi veniamo a stabilire un aumento delle tariffe i cui proventi non entrano nelle casse dello Stato, ma vi entrano solo parzialmente, per un terzo, e solo per un terzo vanno al Ministero del tesoro. Ed io dico tutto questo con un

punto interrogativo perchè la legge del 1953, che sono arrivato a controllare, modifica, secondo il costume italiano, leggi precedenti e, modificando leggi precedenti, non è molto agevole capire quali sono i suoi limiti. Infatti la legge istitutiva dei diritti di cancelleria del 1936 prevede che, ad esempio, i diritti di urgenza dei casellari penali siano diritti acquisiti esclusivamente dal personale del casellario penale; e le successive leggi non portano ad un'unica organizzazione, ma ad una continua revisione delle proporzioni dei riparti.

Ho quindi il dubbio, che peraltro bisognerebbe cercare di chiarire, che noi stiamo aumentando le spese di giustizia in modo ingrato e non giusto dal punto di vista della politica giudiziaria e non realizziamo i proventi necessari allo Stato se non in misura ridotta. Se l'aumento avviene soltanto sul gettito che attualmente percepisce il Tesoro per i proventi di cancelleria, io riterrei opportuno inforcare, per così dire, gli occhiali e rivedere la situazione approfondendo ulteriormente la questione. Si tratta solo di un invito che io rivolgo alla Commissione, che però ritengo sia mio dovere fare.

S P E R A N Z A , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Da parte mia credo di dover insistere nella precisazione che i 7 miliardi in più derivanti dall'applicazione del disegno di legge governativo sono destinati esclusivamente alla copertura delle maggiori spese previste per le assunzioni di cui alla legge Bianco.

P E T R E L L A . Vorrei rivolgere una domanda non all'onorevole relatore, ma all'intera Commissione I diritti di cancelleria, che andavano ripartiti tra i cancellieri, come i diritti casuali per l'Amministrazione delle finanze, sono stati aboliti e sostituiti con un diritto *ad personam*. Quindi, qualsiasi aumento delle spese di cancelleria non si rifà più alla ripartizione di un tempo, ma piuttosto ad una tassa.

Ora, la legge più volte richiamata ha avuto una strana interpretazione ministeriale, per cui noi ci siamo trovati di fronte a degli assegni *ad personam* assolutamente stra-



2ª COMMISSIONE

3º RESOCONTO STEN. (21 ottobre 1976)

vaganti. Ad esempio, le cancellerie che hanno avuto un figlio hanno percepito un assegno *ad personam*, decurtato però per l'anno considerato (non ricordo se il 1972 o il 1973) del periodo del parto essendo in quel periodo le stesse in aspettativa; lo stesso dicasi per il personale che era ammalato e che ha percepito l'assegno *ad personam* decurtato del periodo di malattia. Si è fatto cioè di quella legge, che ha voluto ridurre ad equità le retribuzioni di alcuni determinati funzionari dello Stato, un autentico ginepraio di sciocchezze interpretative. Ho voluto richiamare tutto questo per rilevare come, anche quando nello scorcio della precedente legislatura abbiamo fissato l'aumento cospicuo delle tasse di cancelleria, non abbiamo fatto alcun calcolo preventivo. Vorrei quindi chiedere di sollecitare dall'onorevole rappresentante del Governo una interpretazione logica delle disposizioni che abbiamo in precedenza varato, che consideri il problema dei diritti nel senso di commisurarli al periodo di effettivo servizio, senza escludere per una ingiusta discriminazione il periodo di aspettativa per parto e i periodi di malattia. In secondo luogo, noi non abbiamo avuto la possibilità, quando abbiamo varato quella legge di cui il senatore Boldrini si occupava poco fa, di eseguire, pur potendolo fare, un calcolo esatto di quelli che sarebbero stati i proventi derivanti dall'applicazione di quella tassa (ritengo infatti che sulla natura giuridica di tassa non vi sia da discutere). È bene invece, a mio avviso, che tale calcolo venga fatto, perchè la tendenza, se mi si consente, è quella di andare verso la gratuità dei servizi di giustizia e non quella di trarne un lucro o un provento. Il servizio della giustizia dovrebbe essere essenzialmente gratuito perchè è un servizio che riguarda la conservazione dello Stato.

Ecco quindi la necessità che al riguardo sia fatto un calcolo esatto; ed in tal senso mi permetto di sollecitare l'onorevole rappresentante del Governo perchè ci fornisca gli elementi necessari.

**P A Z I E N Z A .** Vorrei rimediare ad una carenza di informazioni che è rimasta evi-

dente e far notare al Sottosegretario che, anche se si considerano le tariffe del 1968, c'è una voce che risponde all'aumento del 500 per cento: si tratta proprio delle copie fotostatiche. Riguarda i nn. 13 e 14 che avevo proposto di modificare. Si afferma infatti nel provvedimento governativo che per le copie fotostatiche, da rilasciarsi soltanto a richiesta specifica di parte, il diritto di copia è stabilito in lire 100 per ogni pagina, esclusa l'ultima. A me comunque sembra che la discussione di questa mattina, i chiarimenti che abbiamo avuto, quelli che non abbiamo avuto e gli interventi di tutti i commissari portano a delle conclusioni direi inesorabili. Tutta la Commissione è d'accordo nel senso che ci troviamo di fronte ad una vera e propria stortura per quanto concerne le copie. Tutta la Commissione responsabilmente si è espressa nel senso che quando il legislatore intese aumentare di 200 lire i diritti pensava che per quanto riguarda le copie si trattasse di un diritto unico; la stortura è avvenuta dopo: dall'applicazione, cioè, che la legge ha avuto nelle cancellerie, attraverso la circolare ministeriale. Prendendo atto di questo confluire di consensi e prendendo atto anche del desiderio del Governo di correggere la situazione, dalla discussione è emerso un altro dato: che non siamo in grado di affrontare oggi una disciplina organica della materia. Potrebbe essere che le misure proposte dal Governo siano eque, ma potrebbe anche non esserlo; nelle maglie di questo quadro potremmo trovare dei ritocchi opportuni che possiamo fare, a mio avviso, solo alla luce delle esperienze e dei dati che, incaricato oggi il Ministero di raccogliere, ci potrà dare ad esempio l'anno venturo. Terzo elemento importante per l'Amministrazione: è una legge destinata a coprire una spesa non ancora in atto.

**P R E S I D E N T E .** Per alcuni soggetti è già in atto.

**P A Z I E N Z A .** Ma abbiamo detto prima che 7 miliardi vengono incassati oggi, ma non è che vengono spesi oggi! Il Sottosegretario ci ha già detto che non è una spesa che viene erogata, o comunque non viene

erogata totalmente oggi. Allora io dico che di fronte a queste circostanze non ci resta che fare una cosa: approviamo il disegno di legge di mia iniziativa, dal quale — se volete — cancello il mio nome come proponente, facendolo diventare disegno di legge della Commissione, o — se volete — anche del Governo, non mi interessa, e con questo ripristiniamo la volontà autentica del legislatore in ordine al diritto fisso sulle copie. Poi avremo il tempo sufficiente, attraverso i dati che il Governo ci fornirà, di affrontare una nuova disciplina organica, tanto più che — come lei stesso ci ha detto prima — non tutti questi soldi vengono spesi: per ora entrano soltanto e in misura esuberante anche rispetto alle previste necessità. Quindi correggiamo la stortura e poi avremo modo di interessarci della disciplina organica, quando il Governo, sulla scorta dei dati raccolti, ci proporrà una nuova disciplina, oppure qualcuno di noi si farà parte diligente per porne un'altra.

**B O L D R I N I C L E T O**, *relatore alla Commissione*. Credo che il mio intervento non debba segnare la fine della discussione se vogliamo arrivare ad una rapida conclusione dell'*iter* del disegno di legge ed anche ad una corretta legge, secondo quanto ci proponiamo e che si propone anche il Governo. Dalla rapida consultazione della evoluzione legislativa sui diritti e proventi delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, possiamo accertare che la legge del 1962 fa introitare al Tesoro l'intero ammontare dei diritti, ma di questi diritti ben il 45 per cento viene trattenuto dalle procure generali per distribuirlo in parti uguali a tutti i funzionari di cancelleria e di segreteria degli uffici giudiziari; beneficio esteso, con legge n. 827 del 1972, ai dattilografi giudiziari e con la istituzione addirittura di indennità di direzione da detrarre da questo gettito e svariati ammenicoli da gettiti vari. Sono d'accordo con l'onorevole Sottosegretario che questa materia va interamente riformata, sia per una esigenza di perequazione degli stipendi dell'apparato dello Stato, sia per altre cose, ma sia anche per alleggerire il

costo della giustizia, che è già troppo oneroso. La questione che, però, qui ci preme sottolineare, e che mi pare rimane inesorabilmente scoperta, è questa: con il previsto aumento dei proventi dei diritti di cancelleria, noi aumentiamo non solo il 55 per cento che è destinato allo Stato, ma anche il 45 per cento che è così variamente distribuito; per cui con questo gettito finanziario aggiuntivo aumentiamo le indennità improprie degli impiegati, non le entrate dello Stato.

A questo punto, mi sembra che vada con chiarezza detto non solo che il maggior gettito viene devoluto allo Stato, ma che probabilmente bisogna inventare un meccanismo il quale consenta alle procure generali di sceverare immediatamente questo maggior gettito per destinarlo, sotto la loro responsabilità, al Tesoro al fine di pagare l'aumento degli impiegati. Altrimenti, questo fine verrebbe oscurato e vanificato dalle diverse ripartizioni del gettito stesso.

**S P E R A N Z A**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Poichè l'interpretazione che il Governo dava, sia della legge Bianco sia del disegno di legge emendativo della suddetta legge, che il Governo stesso ha presentato, era nel senso che il maggior introito dovesse essere destinato esclusivamente alle finalità di cui alla legge medesima — e mi sembra che anche la dizione letterale conforti questa interpretazione —, onde evitare possibili equivoci, soprattutto dopo l'intervento del relatore, dichiaro la piena disponibilità da parte nostra a predisporre un emendamento che eviti qualsiasi dubbio su questo argomento così importante.

Potremmo anche con tale emendamento prevedere un meccanismo di facile ripartizione dei proventi spettanti alle procure generali, che dovrebbero rimanere inalterati, cioè non subire incrementi, a seguito del provvedimento. Se si ritiene opportuno, posso esaminare la possibilità di prevedere una modifica, quindi, anche della legge del 1962, ma certo andremmo a mettere le mani in una materia che non so quanto possa essere utile per risolvere questo problema.

B A U S I . Mi domando se a questo punto non si ponga la necessità di una norma transitoria, tenuto conto della situazione nella quale ci troviamo. Attualmente, infatti, la legge del maggio 1976 è in vigore; tutti abbiamo constatato — il rappresentante del Governo per primo, con la lealtà che lo distingue — che siamo di fronte ad un provvedimento al di fuori di ogni capacità comprensiva sotto qualsiasi profilo, ma un provvedimento che viene attuato, con la conseguenza di tutti quegli episodi di ingiustizia, di pregiudizio per il buon andamento della giustizia, che derivano dalla impossibilità di disporre a condizione equa le cose relative ai provvedimenti giudiziari.

D'altra parte, non credo che potremmo avere il coraggio di approvare un provvedimento, sia pure a carattere transitorio, che non si basi su certi dati che dovrebbero essere di facile e indispensabile acquisizione per un sistema che voglia funzionare; perchè il fatto che nell'ottobre del 1976 non si possa sapere ancora che cosa è accaduto dei proventi del denaro pubblico del 1975, è veramente al di fuori di ogni comprensione.

Ora, siccome il Governo ha manifestato il proponimento di rivedere con una certa organicità il provvedimento — ed io mi rendo conto di quanto ciò sia difficile, dato che il provvedimento stesso, come abbiamo visto stamane, ha diramazioni infinite —, io mi chiedo se nel frattempo non si possa formulare un articolo unico il quale dica che la legge del 1976 è abrogata e che il Governo s'impegna a presentare un nuovo disegno di legge. Perchè noi ci troviamo in una situazione transitoria, dobbiamo scegliere: o permane lo stato di ingiustizia attuale, o interviene uno stato di attesa e se vi è il proposito da parte del Governo di farsi rapidamente promotore di un altro disegno di legge, direi che ciò che è stato preso in più in questi mesi di attuazione della legge del 1976 possa anche servire a ripianare un mese di sospensione dell'efficacia della legge stessa.

P R E S I D E N T E . Lei può presentare tutti gli emendamenti che ritiene opportuni, anche se un emendamento abrogati-

vo potrebbe essere accettabile, mentre un emendamento non solo abrogativo, ma anche impegnativo nei riguardi del Governo non sarebbe concepibile, neppure sul piano regolamentare.

La situazione nella quale oggi ci troviamo è la seguente: abbiamo due disegni di legge, uno presentato dal senatore Pazienza, l'altro presentato dal Governo. Il primo dice esattamente: « All'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 314, viene aggiunto il seguente comma:

”L'aumento si applica su ciascuna delle 14 voci della tabella allegata alla legge suddetta, considerando la voce n. 13 come un unico diritto, indipendentemente dalle singole sottovoci; il diritto di urgenza di cui alla voce n. 14 è costituito da importo pari a quello che sarebbe dovuto per la richiesta non urgente” ».

In sostanza, si tratta di un disegno di legge interpretativo.

Il secondo disegno di legge, quello presentato dal Governo, è invece un provvedimento ampio, che regola la materia in un certo modo.

Avete sentito quali sono le difficoltà. Prima di chiudere la discussione generale, debbo intanto sapere — e questo ce lo dovrà dire il relatore e dovrà essere discusso dalla Commissione — quale dei due disegni di legge si assume come testo base della discussione, perchè ove assumessimo il disegno di legge presentato dal senatore Pazienza, potremmo rapidamente chiudere il dibattito; altrimenti, essendo stati presentati degli emendamenti che riguardano la spesa, dovrei quanto meno rinviare la discussione.

Se applicassi rigidamente l'articolo 41 del Regolamento, dovrei dichiarare inammissibili questi emendamenti, perchè quando la Commissione si trova in sede deliberante gli emendamenti debbono essere presentati entro 24 ore dall'inizio della discussione. Naturalmente adesso non lo faccio, perchè mi rendo conto della difficoltà della materia, del fatto che aspettavamo delle spiegazioni che sono venute solo stamane, ma lo dovrei fare la prossima volta.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE3<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (21 ottobre 1976)

Comunque, il primo punto su cui dobbiamo decidere è questo: assumiamo come testo base della discussione il disegno di legge presentato dal senatore Pazienza oppure quello d'iniziativa governativa?

**B O L D R I N I C L E T O**, *relatore alla Commissione*. Mi permetto di riassumere il pensiero del relatore, del resto già espresso.

Come ricorderete, io indicai quale via da seguire quella del provvedimento governativo, non per una inutile propensione personale per la proposta del Governo, ma soprattutto perchè mi sembrava che dall'esame di un disegno di legge organico nascesse — come è nato — un riesame delle questioni sottostanti su questa materia dei diritti di cancelleria. Le questioni sottostanti sono diverse; potrei dire che ne abbiamo preso nota e che dovremmo operare probabilmente col bisturi del chirurgo per togliere alcuni inutili privilegi che incidono sul costo della giustizia e anche sulla sua funzionalità.

Quanto alla questione dell'onere finanziario della legge Bianco, potrei dire che avremmo potuto fare, sin dal tempo in cui approvammo la legge stessa, una mera operazione di correzione del bilancio dello Stato, senza bisogno di aumentare alcunchè; perchè, se è vero che il gettito del Tesoro per i proventi dei diritti di cancelleria ammonta a circa 7 miliardi e mezzo, avremmo potuto prevedere che quel gettito fosse versato in conto degli oneri della legge Bianco, anzichè in conto entrate eventuali del Tesoro.

Avremmo potuto limitarci a cambiare il capitolo di bilancio, e potremmo farlo anche in questa sede. Poichè noi siamo anche alla ricerca dei mezzi finanziari per sorreggere un mondo che va deteriorandosi molto rapidamente, io oserei suggerire un rinvio di una settimana o di quindici giorni per esaminare nel concreto la possibilità di applicare un aumento delle tariffe dei proventi giudiziari, in modo che il gettito sia destinato alla copertura specifica degli oneri per l'aumento del personale, che vada imputato al capitolo specifico del bilancio dello Stato e che venga corretta, in

sostanza, la stortura in cui siamo, evitando che da questo aumento delle tariffe — molto ridimensionate rispetto al disegno di legge governativo — derivi un ulteriore aumento di entrate surrettizie per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.

Evidentemente, se pensiamo che questo 45 per cento che rimane alle Procure è stato aggiunto all'aumento delle tariffe perchè da tale aumento ne doveva derivare un'entrata per lo Stato di 7 miliardi e mezzo, diminuendo del 45 per cento riduciamo il costo dei diritti e dei proventi di cancelleria, arriviamo già ad un'equa ripartizione dell'intero gettito e facciamo in modo che questo gettito specifico, non soggetto a ripartizione possa essere destinato esclusivamente al Ministero del tesoro per il pagamento del personale.

In questo modo credo che raggiungeremo e i fini proposti dal disegno di legge presentato dal senatore Pazienza — che mi trova concorde anche nel meccanismo, ove volessimo accettarne le conseguenze — e il fine di aumentare le entrate che sono necessarie per il pagamento del personale, attraverso una tassa, sia pure surrettiziamente posta, sia pure in modo anomalo scelta, ma comunque necessaria in questo particolare momento per venire incontro a tutti i problemi del settore.

**P R E S I D E N T E**. Quindi, lei chiede un rinvio, ma vorrei che lo motivasse.

**B O L D R I N I C L E T O**, *relatore alla Commissione*. Perchè il Ministero possa proporre una diversa articolazione dalla quale ne derivi la depurazione del 45 per cento destinato alle diverse uscite dei diritti di cancelleria, e risulti perciò chiaro che gli aumenti devono essere riferiti alle sole entrate destinate al Tesoro!

**P R E S I D E N T E**. Implicitamente il relatore ha espresso la preferenza, sia pure con le modifiche formulate, per il disegno di legge governativo. Comunque, per ora si tratta di discutere e decidere innanzitutto a proposito del rinvio, perchè in que-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE3<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (21 ottobre 1976)

sto rinvio potremmo eventualmente anche non comprendere la parte implicita del ragionamento del relatore e rimandare alla prossima volta una decisione definitiva. Ora, quindi, si tratta di stabilire chiaramente questo punto.

P A Z I E N Z A . Signor Presidente, il relatore ha dato a questa discussione un contenuto notevolissimo — a me piace dargliene atto — perchè si deve alla sua relazione se sono emersi taluni problemi veramente importanti, che toccano da vicino l'ordinamento della giustizia e che influiscono sulle nostre coscienze. Egli mi trova pienamente d'accordo quando ritiene di dover approfondire l'indagine per agire con il bisturi, se necessario, al fine di provvedere ai necessari adattamenti.

Ho notato, però che, pur manifestando propensione per il disegno di legge governativo — propensione, d'altra parte, giustificata con il corredo di argomentazioni che vanno in profondità ed hanno bisogno senz'altro di essere approfondite e discusse —, dalla sua relazione emerge, come del resto era emerso anche dagli interventi che hanno preceduto quello del relatore, l'accettazione del principio sostanziale contenuto nel mio disegno di legge.

Mi permetto, allora, di far presente che un rinvio della discussione probabilmente non sarà di soli sette giorni. In questa situazione, quindi, se rinviando la discussione, andremmo avanti nella consapevolezza di una situazione abnorme, di una situazione che ucciderebbe la giustizia; noi continueremo ad ucciderla.

Per quel che mi riguarda, pertanto, accetto il principio suggerito dal relatore, che tradurrei più opportunamente nel mantenimento all'ordine del giorno del disegno di legge governativo per tutti gli opportuni approfondimenti, ma mi permetto di dire anche, con la massima cordialità, che è arrivata l'ora che ognuno di noi si assuma le sue responsabilità. Chiedo, quindi, di mettere in votazione il mio disegno di legge nella seduta odierna affinché la Commissione decida, tanto più che siamo in sede deliberante.

R I Z Z O . Signor Presidente, se verrà posta ai voti la richiesta avanzata dal senatore Paziienza, desidero fare una dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Non posso mettere ai voti la proposta fatta dal senatore Paziienza perchè debbo prima mettere ai voti la richiesta di rinvio della discussione dei disegni di legge fatta dal relatore.

Qualora la proposta di rinvio fosse respinta, potremmo passare ad esaminare quale dei due disegni di legge prendere a base della nostra discussione.

B O L D R I N I C L E T O , *relatore alla Commissione*. La mia richiesta di rinvio è subordinata alla risposta del Governo se siamo in grado di correggere le anomalie del disegno di legge governativo entro una settimana; diversamente, la ritiro. Del resto, noi non siamo in grado di presentare emendamenti perchè ci manca la conoscenza delle cose.

S P E R A N Z A , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Si tratta di vedere che cosa significa per voi correggere l'attuale disegno di legge.

Per quel che mi riguarda posso impegnarmi, a nome del Governo, ad apportare un emendamento che chiarisca in modo inequivoco che della maggior somma derivante dagli incrementi delle voci previste dal disegno di legge non una lira vada per finalità diverse rispetto a quelle della copertura degli oneri finanziari per il personale di concetto; così come posso impegnarmi ad un accertamento più accurato per valutare quali eventuali modificazioni degli incrementi proposti si possono apportare per meglio perequare il rapporto fra le varie voci e per raggiungere una maggiore somma che sia strettamente collegata al finanziamento previsto. Per intenderci, cioè, posso accertare se le previsioni portano un incremento leggermente maggiore rispetto alle spese strettamente occorrenti.

Se mi si chiede, invece, di rivedere incidentalmente anche tutta la materia dei di-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE3<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (21 ottobre 1976)

ritti di cancelleria, della destinazione di questi proventi, devo riservarmi di dare una risposta perchè in questo momento non sono in grado di darla, anche se confermo il giudizio che la struttura dei diritti fissi, che richiedono una revisione, è una struttura propria di uno Stato moderno, di uno Stato funzionante.

**P R E S I D E N T E.** Onorevole Sottosegretario, è in grado di essere preciso circa i tempi?

**S P E R A N Z A,** *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Chiedo 15 giorni di tempo.

**P A Z I E N Z A.** Signor Presidente, credo che l'onorevole Sottosegretario abbia buona volontà di darci una risposta entro 15 giorni, ma, sulla scorta di quello che ho detto prima, sono certo che non ce la potrà dare. Le chiedo, quindi, formalmente, di mettere in votazione il mio disegno di legge, fermo restando che, come richiesto dall'onorevole relatore, il disegno di legge governativo rimane all'ordine del giorno della Commissione e fermo restando l'impegno del Governo di venire fra 15 giorni a darci i chiari-

menti che consentano l'ulteriore corso del disegno di legge stesso.

**P R E S I D E N T E.** Come ho già detto, senatore Paziienza, devo prima mettere ai voti la richiesta di rinvio formulata dall'onorevole relatore. Qualora questa proposta fosse respinta, allora potremmo passare al problema da lei posto, decidere, cioè quale dei due disegni di legge prendere a base della discussione. Se, viceversa, la proposta di rinvio dovesse essere approvata, è evidente che essa riguarda entrambi i provvedimenti.

**P E T R E L L A.** Sono d'accordo con quanto testè detto dall'onorevole Presidente.

**P R E S I D E N T E.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la proposta fatta dal relatore, senatore Boldrini, di rinviare di 15 giorni il seguito della discussione dei due disegni di legge.

*(È approvata).*

*La seduta termina alle ore 12,50.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*  
Dott. GIULIO GRAZIANI